

***Testo unico delle leggi  
in materia di salute e sicurezza  
sul lavoro***

***Valutazione del rischio e  
organizzazione prevenzione***

***MODULO 2***

***D.Lgs.81/2008 e smi***

# Concetti relativi alla valutazione del rischio

# Concetti relativi alla valutazione del rischio nel testo unico

## Art. 2, comma 1, lettera q

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

# Concetti relativi alla valutazione del rischio nel testo unico

## Art. 28, comma 1

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

## Oggetto della valutazione del rischio

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere....

- **DATA CERTA**: ovvero firma da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e protezione (DL, RSPP, RLS, Medico)

# Oggetto della valutazione del rischio

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere....

- una **relazione tecnica di valutazione dei rischi (VR)**, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

# Oggetto della valutazione del rischio

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere....

- una **relazione tecnica di valutazione dei rischi (VR)**, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

**La relazione tecnica di valutazione dei rischi, preparata dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per il Datore di Lavoro, è quindi una parte del documento di valutazione dei rischi (DVR) ma non lo esaurisce.**

# Oggetto della valutazione del rischio

**Il documento di valutazione dei rischi deve contenere....**

- **Le misure di prevenzione attuate o da attuare**
- **I dispositivi di prevenzione individuale adottati o da adottare**
- **Il programma delle misure per il miglioramento della sicurezza**
- **Le procedure per realizzare le misure individuate**
- **I ruoli aziendali che devono predisporre le procedure**



## Oggetto della valutazione del rischio

**Il documento di valutazione dei rischi deve contenere....**

- **L'indicazione del RSPP**
- **L'indicazione dei RLS**
- **L'indicazione del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio**
- **Le mansioni che espongono i lavoratori a rischi**
- **specifici**

## Quando deve essere fatta la valutazione dei rischi e il relativo documento?

La VR deve essere rielaborata immediatamente:

- per significative modifiche del processo produttivo
- per significative modifiche dell'organizzazione del lavoro
- per evoluzione della tecnica preventiva
- a causa di infortuni significativi
- a causa di risultati della sorveglianza sanitaria preoccupanti

Il DVR per le cause su menzionate deve essere rielaborato: entro **30** giorni dalle cause stesse

# Chi deve fare la valutazione dei rischi e il relativo documento?

La VR e il DVR devono essere fatti da:

- **Datore di lavoro**

In collaborazione con:

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Medico competente**

Consultato il:

- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

## Chi deve fare la valutazione dei rischi e il relativo documento?

**L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, di controllo e di gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro ma a tale processo devono comunque partecipare i dirigenti e i preposti che sono depositari di importanti conoscenze e titolari di obblighi.**

**Non va persa mai di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere.**

# Criteri la valutazione del rischio

## **RISCHIO**

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso



**X**

## **FREQUENZA**

probabilità di accadimento di un incidente

## **MAGNITUDO**

grandezza delle conseguenze che l'incidente può arrecare

# Criteri la valutazione del rischio

## 1. ANALISI DEL RISCHIO

- Tecnica di identificazione della probabilità di un pericolo


## 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Tecnica di quantificazione del pericolo e del danno ad esso correlato

~~RISCHIO  
ZERO~~

**NON  
ESISTE!**

# 1. ANALISI DEL RISCHIO




# FATTORI DI RISCHIO





# FATTORI CHE INFLUENZANO IL RISCHIO



# PERCEZIONE DEL RISCHIO

La percezione del rischio dipende dal modo con cui le persone sentono il pericolo.  
Cambia in base a:

- Età
- Sesso
- Grado di cultura
- Contesto sociale, economico e politico
- Interessi
- Grado di conoscenza del problema
- Attività intraprese volontariamente
- Controllo personale sulla variabilità del rischio
- Cause del possibile incidente ben identificate
- Cause del possibile incidente ben descrivibili da leggi fisiche
- Probabili conseguenze non gravi una volta accaduto l'incidente
- Scarsa memorizzazione degli eventi
- Attività senza alternative

# QUESITO

**Chi deve redigere il documento di valutazione dei rischi?**

Datore di lavoro

Resp. Servizio prevenzione protezione

Datore di lavoro  
RSPP  
In collaborazione con medico e RLS

## 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Come si misura il rischio?:**

## Esempio di matrice più comune per l'analisi del rischio:

$$\text{Rischio} = \text{Frequenza} \times \text{Magnitudo}$$

R = rischio

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

# SCALA DELLE PROBABILITA'

<b>P</b>	<b>Livello di probabilità</b>	<b>Criterio di Valutazione</b>
<b>4</b>	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>-Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori</li><li>-Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili</li><li>- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda</li></ul>
<b>3</b>	Probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto.</li><li>- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno.</li><li>- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.</li></ul>
<b>2</b>	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.</li><li>- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.</li><li>- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.</li></ul>
<b>1</b>	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.</li><li>- Non sono noti episodi già verificatisi.</li><li>- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</li></ul>

# SCALA DEL DANNO

<b>D</b>	<b>Livello del danno</b>	<b>Criterio di Valutazione</b>
<b>4</b>	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
<b>3</b>	Grave	-Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
<b>2</b>	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili.
<b>1</b>	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

# STIMA DEL RISCHIO

		Probabilità			
		1	2	3	4
danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

	rischio basso		rischio medio		rischio alto		rischio altissimo
--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------------------



# LA TEMPISTICA DI INTERVENTO

<b>R</b>	<b>Programmazione degli interventi</b>
<b><math>R &gt; 8</math></b>	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
<b><math>4 \leq R \leq 8</math></b>	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine
<b><math>2 \leq R \leq 3</math></b>	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine
<b><math>R = 1</math></b>	Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione

LA STIMA NUMERICA DEL RISCHIO PERMETTE DI IDENTIFICARE UNA SCALA DI PRIORITA' DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

# LA TEMPISTICA DI INTERVENTO

GLI INTERVENTI DEVONO RIDURRE IL RISCHIO FINO A:

**Rischio TOLLERABILE:** rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.

**Rischio RESIDUO:** Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.

Azioni di riduzione  
del rischio ( $K_i$ )




**Prevenzione:** agisce riducendo  
la probabilità di accadimento

**Protezione:** agisce diminuendo  
la gravità del danno

$$R = P \times D / \sum K_i$$

**IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA AVVIENE  
ATTRAVERSO.....**




## LA METAFORA DEL FORMAGGIO SVIZZERO

### "Formaggio Svizzero"

**Alcuni buchi sono  
i guasti attivi**

**Rischio**

**Rilascio**



**Gli altri buchi  
sono le  
condizioni latenti**

Le fette simboleggiano le misure di Protezione Attiva e Passiva adottate e i dispositivi di protezione ed allarme installati


# VERIFICHE DELLA SICUREZZA: CHI LE ESEGUE?



# È SEMPRE POSSIBILE PREVENIRE I RISCHI?

L'attività di prevenzione è sempre preferibile a quella di protezione.

Laddove non si possano prevenire totalmente, i rischi dovranno essere ridotti al minimo.



## QUESITO

**Ai fini dell'adozione di misure per la prevenzione dei rischi, le misure di protezione sono sempre da preferire alle misure di prevenzione**

Vero

Falso

**OBBLIGHI CONNESSI AGLI  
APPALTI  
(DUVRI)**



# **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

L'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente **l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze**, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

In realtà, il d.lgs. 626/94 e s.m.i., all'art. 7, aveva già introdotto per la prima volta l'obbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa allorché siano affidati dei lavori all'interno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, (contratti di appalto o contratti d'opera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici.

# ***Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione***



# Definizioni

## **Contratto d'appalto:**

contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

## **Appalti pubblici di forniture:**

appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

## **Appalti pubblici di servizi:**

appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del d.lgs. 163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06).

## **Concessione di servizi:**

contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06).

# Definizioni

## **Contratto d'opera:**

si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.

## **Contratto di somministrazione:**

contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).

## **Contratto misto:**

contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (comma 1 art.14 d.lgs. 163/06)

## **Datore di Lavoro Committente (DLC):**

è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un *operatore economico* (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.

## **Interferenza:**

circostanza in cui si verifica un *contatto rischioso* tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

# Definizioni

## **Rischi da interferenze:**

sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli *specifici* propri dell'attività del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## **DUVRI:**

*Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza*; è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi *specifici* esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Va allegato al contratto.

## **Misure di prevenzione e protezione:**

sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

## **Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:**

sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di *rischi da interferenza*; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.

## Art. 26 D.lgs 81/08

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico-professionale** delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
  - b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**NOTA : il plurale “ I DATORI DI LAVORO ”**



## **Art. 26 GLI APPALTI INTERNI**

Si definisce “Cooperazione” le azioni finalizzate alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, sia da parte del DLC che da parte del DL esecutore.

Sono azioni di “Coordinamento” le azioni finalizzate ad evitare disaccordi, sovrapposizioni, e intralci nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.

## **Art. 26 D.lgs 81/08**


3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze** ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter (\*), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. ....

# *Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali*

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «**contatto rischioso**» tra il **personale del committente e quello dell'appaltatore** o tra il **personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti**.

Si devono considerare i **rischi presenti nei luoghi** in cui verrà espletato il servizio o la fornitura in relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione delle attività.

# Quale interferenza?



## Art. 26 D.lgs 81/08

3. ....In caso di redazione del documento esso è **allegato al contratto di appalto** o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

## **Art. 26 D.lgs 81/08**

È doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie.

**Ove questo non risulti possibile, come peraltro può accadere, il DUVRI consisterà in una dichiarazione del DLC che formalizzerà l'impossibilità di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente.**

# Art. 26 D.lgs 81/08 - ESCLUSIONI

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al **comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.** Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

**«UN DUVRI E' PER SEMPRE» cit.**

La redazione del D.U.V.R.I. risulta obbligatoria quando si verifica:

- Presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive;
- i rischi di cui [allegato XI](#);



## «UN DUVRI E' PER SEMPRE» cit.


1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
7. Lavori subacquei con respiratori
8. Lavori in cassoni ad aria compressa
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

# Art. 26 D.lgs 81/08 – COSTI DELLA SICUREZZA

Una delle novità sicuramente più rilevanti e interessanti previste dal comma 5, art. 26, è rappresentata dall'obbligo di specificare nei contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. **In assenza di questa specifica, è prevista la nullità del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1418, codice civile.**

Per il calcolo dei costi per la sicurezza deve farsi riferimento a quanto emerge dal DUVRI predisposto per lo specifico appalto. Pur in presenza di opinioni non sempre concordi in merito, **i costi della sicurezza da riportare nel contratto devono essere intesi come quelli necessari alla messa in atto delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi interferenziali e, quindi, delle misure di cooperazione e di coordinamento riportate, appunto, nel DUVRI.** Questi costi, evidenziati proprio in riferimento a quanto stabilito nel DUVRI, **non si prestano a ribassi d'asta durante la fase di offerta.**

# Art. 26 D.lgs 81/08 – COSTI DELLA SICUREZZA (1)




CASO A)

**Assenza di interferenza spaziale e temporale**

# Art. 26 D.lgs 81/08 – COSTI DELLA SICUREZZA

(2)




CASO B)



**Interferenza spaziale ma non temporale**

# Art. 26 D.lgs 81/08 – COSTI DELLA SICUREZZA

(3)



CASO C)

**Interferenza temporale ma non spaziale**

# Art. 26 D.lgs 81/08 – COSTI DELLA SICUREZZA (4)

CASO D)



**Interferenza spaziale e temporale**

# DUVRI? Riassumen do...

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi *da interferenza* e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto *non rischioso*)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella *tecnologia* delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.;

Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso

## ***DUVRI RIUNIONE DI COORDINAMENTO***

Prima della firma del D.U.V.R.I. è necessario effettuare la «Riunione di Primo Coordinamento» e formalizzarla.

- Il verbale di riunione viene allegato al DUVRI;



## QUESITO

**Non ci sono limiti per la redazione del DUVRI, è sempre necessario redigerlo in presenza di qualsiasi affidamento di lavoro o fornitura all'interno dell'attività lavorativa**

Vero

Falso